



TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura N. 23 / 2020

IL GIUDICE DELEGATO

visto l'art. 14-quinques L. 3/2012;

letta la domanda proposta da volta ad ottenere la
liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione particolareggiata depositata ex art. 14-ter comma terzo l. 3/2012 con giudizio
finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter L. 3/2012 e non emergendo dagli
accertamenti compiuti la commissione di atti in frode ai creditori

PQM

1. nomina liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012, la d.ssa Maila ORLANDI;
2. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
3. dispone che non possano esser opposte alla procedura eventuali cessioni volte all'adempimento di debiti pecuniari;
4. dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;
5. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;



TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile
Ufficio Fallimentare

6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. determina ex art. 14-ter, comma 6, lett. b), L. n. 3/2012, alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC, in euro 1.000,00 la somma necessaria per il sostentamento del debitore/dei debitori e della famiglia, ad eccezione del rimanente da versare con cadenza mensile per i successivi quattro anni che dovrà essere messa a disposizione della procedura;
8. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi;
9. invita il liquidatore, nel predisporre il programma di liquidazione, rispetto alla prededuzione da riconoscere al difensore che assiste il debitore/i debitori, ad attenersi alle indicazioni della Circolare di Sezione del 28.2.2019 nella quale si è stabilito quanto segue:
"In base alla considerazione per cui, secondo l'opinione prevalente, il ricorso deve essere presentato dal procuratore e non dalla parte personalmente, la Sezione ritiene di riconoscere la prededuzione al compenso del professionista.
I giudici concordano nel calcolare il compenso secondo i parametri del D.M. 55/2014, ricorso per la dichiarazione di fallimento, applicando quale valore del procedimento l'attivo dichiarato dal debitore messo a disposizione della procedura";
10. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile.
11. a precisazione del punto 2, dispone quanto segue:
invita il nominato liquidatore a valutare attentamente - e conseguente a motivare - il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente ai sensi dell'art. 14 novies, co. 2, L. n. 3/2012 alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga



TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile

Ufficio Fallimentare

in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata
improcedibile ai sensi dell'art. 14 quinquies, co. 2, lett. b, L. n. 3/2012[1];

Si comunichi.

Pavia, 23/11/2020

Il giudice

Erminio Rizzi

[1] Si invita il liquidatore a esercitare con tempestività il potere di subentro (munendosi di difensore laddove non sia egli stesso avvocato), se ritenuto maggiormente conveniente, in quanto in mancanza il G.E. dovrà dichiarare improseguibile l'esecuzione individuale.